

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 DEL 10.04.2017

---

OGGETTO: AFFARI LEGALI – GIUDICE DI PACE DI BIELLA – INPS C/ COMUNE – AZIONE DI RIVALSA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI MALATTIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

---

L'anno duemiladiciassette il dieci del mese di aprile alle ore 19,00 presso Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo n. 29, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**AFFARI LEGALI – GIUDICE DI PACE DI BIELLA – INPS C/ COMUNE – AZIONE DI RIVALSA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI MALATTIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che a seguito di un sinistro asseritamente verificatosi in Biella, via Delleani, il giorno 7.12.2006, il sig. L. F. avrebbe subito lesioni per le quali avrebbe sofferto una malattia durata dal 12 dicembre 2006 al 9 agosto 2007 indennizzata dall'INPS per un importo di Euro 4.372,40;
- che con atto notificato il giorno 13 marzo 2017 l'INPS, Direzione Provinciale di Biella, ha citato in giudizio il Comune davanti al Giudice di Pace di Biella (ancorché l'atto rechi erroneamente l'intestazione: "Tribunale di Biella") per ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di rivalsa, della predetta somma di Euro 4.372,40 in quanto, a dire dell'INPS, le lesioni sofferte dal sig. L. F. sarebbero state causate da una buca presente sul marciapiede nella quale il sig. L. F. sarebbe inciampato;
- che, in giudizio, le affermazioni vanno provate sia nell'AN che nel QUANTUM e che, nel caso specifico, al momento non risulta dimostrata alcuna responsabilità in capo al Comune;
- che, trattandosi di vertenza relativa alla responsabilità civile, il Comune ha richiesto, per il tramite di Aon SpA, l'attivazione della gestione giudiziaria della lite alla Società Assicuratrice (Amissima Assicurazioni SpA), in forza del contratto di assicurazione a suo tempo sottoscritto;
- che in data 3 aprile 2017 Aon SpA ha reso nota la decisione da parte di Amissima Assicurazioni SpA di prendere in carico la gestione del procedimento giudiziale e di avere individuato nell'avv. Pier Navino Passeri di Asti il legale fiduciario;

Dato atto che non esiste una struttura specifica (Avvocatura) all'interno di questo Comune;

Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

**DELIBERA**

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Giudice di Pace di Biella a seguito dell'atto di citazione descritto in premessa;
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all'avv. Pier Navino Passeri di Asti della delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento di cui trattasi;

3. di dare atto che ogni spesa derivante dalla presente deliberazione è assunta direttamente a carico di Amissima Assicurazioni SpA in forza del contratto di assicurazione citato in premessa;
  4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134 comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-